X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 786

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVANESE, NAPPI, STRUMENDO, PALLANTI, BASSOLINO, BALBO, BARBIERI, BEVILACQUA, DIAZ, D'AMBROSIO, FRAN-CESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MENZIETTI, MIGLIASSO, ORLANDI, REBECCHI, RECCHIA, SAMÀ

Presentata il 9 luglio 1987

Norme per semplificare la partecipazione ai pubblici concorsi

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici e di rendere meno onerosa la spesa occorrente per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi e agli esami per gli impieghi banditi dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

Si pensi al numero rilevante di documenti e certificati che oggi vengono richiesti per la partecipazione a molti concorsi pubblici ed ai relativi costi. La spesa occorrente ad esempio per la partecipazione ad un solo concorso per posti di specializzazioni mediche si aggira attorno alle lire 50.000. Infatti, in genere, sono richiesti i seguenti documenti in carta da bollo: domanda (lire 3.000), autenticazione della firma (lire 1.000),

laurea (lire 3.000), documento di abilitazione all'esercizio della professione medica (lire 3.000), documento attestante l'iscrizione all'ordine dei medici (lire 3.000), documento attestante il curriculum vitae et studiorum (lire 3.000), tassa di partecipazione al concorso (varia da lire 5.000 a lire 7.500), documenti attestanti i titoli posseduti (ognuno redatto in bollo da lire 3.000), pubblicazioni a stampa con copie originali o in bollo da lire 3.000, raccomandata con ricevuta di ritorno minimo di spesa lire 10.000.

Costituisce, inoltre, una vera discriminazione e ingiustizia tra i partecipanti al concorso, il fatto che talune amministrazioni già non richiedono la presentazione dei documenti all'atto della presentazione della domanda.

X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

Tenuto conto delle caratteristiche e del grave stato di disoccupazione giovanile nel nostro Paese, specie di coloro che sono in cerca di prima occupazione, è assolutamente anacronistico il mantenimento di norme legislative che rendono fortemente gravosa la sola partecipazione alla ricerca di un lavoro.

Da qui l'esigenza, cui risponde la presente proposta di legge: di limitare gli adempimenti a carico degli aspiranti alla

sola presentazione della domanda (salva la responsabilità personale per le dichiarazioni ivi contenute).

È fatto comunque obbligo per i soli vincitori dei concorsi all'atto della chiamata in servizio di presentare – in regola con le vigenti norme sul bollo – i documenti attestanti l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dai bandi.

Per i motivi che abbiamo sinteticamente espressi raccomandiamo una sollecita approvazione. X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Per l'ammissione ai concorsi o alle selezioni per gli impieghi civili dello Stato, per il personale degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, province, comuni, unità sanitarie locali, comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende esercenti pubblici esercizi in regime di concessione e degli enti pubblici economici, i candidati debbono presentare una domanda nella quale attestano, sotto la personale responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti dalle norme e dal bando di concorso.
- 2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti pubblici è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
- 3. Nulla è innovato per quanto riguarda la documentazione dei titoli di merito nei concorsi per soli titoli ed in quelli per titoli ed esami.
- 4. Nessuna tassa è richiesta per l'ammissione ai pubblici concorsi o alle selezioni.

ART. 2.

1. La documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dalle norme e dai bandi di concorso deve essere prodotta solo all'atto della chiamata in servizio, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso a pena di decadenza.

X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

ART. 3.

- 1. Ogni norma in contrasto con la presente legge si intende abrogata.
- 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare i propri regolamenti alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.